



Decreto Dirigenziale n. 303 del 09/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BARANO (NA) - INTERVENTO DI RIPRISTINO, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DEL LITORALE DEI MARONTI NELL'ISOLA D'ISCHIA -COMUNE DI BARANO (NA) - PRESA D'ATTO DELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI OLTRE IL TERMINE CONTATTUALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con delibera della Giunta Regionale n. 1553 del 24 aprile 2003 è stata attivata la procedura per la definizione dell'A.P.Q. "Difesa Suolo" individuando le prime risorse finanziarie da destinare per la realizzazione degli interventi in quelle derivanti dai trasferimenti a valere sul Fondo per le Aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2002 nonché nelle ulteriori disponibilità derivanti dalle misure 1.5 e 1.6 del POR Campania;

Che, con Delibera Giunta Regionale n. 1001 del 28 luglio 2005 è stato approvato lo schema di accordo di programma quadro (A.P.Q.) difesa del suolo, che prevede la realizzazione di un programma di intervento finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Campania;

Che tra gli interventi previsti nel citato programma è ricompreso l' "Intervento di ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia – Comune di Barano (NA)", il cui soggetto responsabile della progettazione è stato il Presidente della Regione Campania - Commissario delegato ex OMI 2994/99, mentre il soggetto attuatore è stato individuato nel Settore Programmazione Interventi di Protezione civile sul territorio;

Che con l'ordinanza n.4089 del 20/10/2005 del Commissario di Governo delegato ex OMI 2994/99 è stato approvato in linea tecnica il progetto relativo al ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia – Comune di Barano (Napoli), quale stralcio esecutivo del progetto di riqualificazione scogliera sommersa lato est (Capo Grosso), lato ovest e longitudinali;

Che con Delibera di Giunta Regionale n. 1859 del 9/12/2005 è stato approvato il progetto suddetto in via economica ed amministrativa per l'importo complessivo di € 7.007.620,68 di cui € 4.778.986,22 per lavori a base d'asta ed € 2.228.921,56 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che, con Decreto Dirigenziale n. 318 del 15/12/2005, è stato approvato il bando di gara d'appalto, pubblicato sul BURC n. 68 bis del 27/12/2005;

Che, con Decreto Dirigenziale n. 129 del 4/08/2006 sono stati approvati i verbali di gara della Commissione esaminatrice relativo all'affidamento ai lavori dell' "Intervento di ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia – Comune di Barano (NA)", e contestualmente sono stati affidati i lavori alla C.E.M. Costruzioni S.p.a. - NAPOLI per un ribasso pari a 7,70 %;

Che il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 4/03/08 rep. n. 14085, e registrato a Napoli - Ufficio del Registro Atti Pubblici in data 19/03/08 al n. 1119;

Che con Decreto Dirigenziale n. 208 del 18/10/07 è stato riapprovato il progetto a seguito delle prove in vasca;

Che con la rimodulazione del quadro economico il totale generale dell'intervento si è ridotto da € 7.007.620,68 a € 6.438.730,71 per un'economia di € 568.889,97.

Che con verbale in data 08/11/07 i lavori sono stati consegnati all'impresa ed hanno avuto inizio in pari data;

PREMESSO ALTRESI'

- che l'art.7 del capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto prevedeva "la conclusione di tutti i lavori entro n. 480 gg lavorativi equivalenti a sedici mesi naturali, successivi e continui a partire dalla data di consegna lavori".;
- che Il progetto esecutivo redatto nel gennaio 2005 dall'ing. Angelo Provenzano per conto del Commissario delegato ex OMI 2994/99 ed approvato con D.G.R. n. 1859 del 9 dicembre 2005, su proposta dell'A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, in Attuazione programma interventi APQ "Difesa del Suolo", presentava questa dicotomia nella determinazione del tempo contrattuale necessario all'esecuzione dei lavori, dove contemporaneamente si a fronte di una durata di 480 giorni lavorativi e, quindi escludendo dal computo i giorni festivi (domeniche e festività) si sosteneva una equivalenza di detto tempo a sedici mesi naturali, successivi e continui;
- che con il citato verbale di consegna lavori, avvenuta sotto le riserve di legge in data 08/11/2007, ai sensi dell'art. 7 del C.S.A. il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva stabilito per il giorno 01/06/2009;

CONSIDERATO

- Che, in effetti , qualora l'ultimazione dei lavori avesse dovuto tener conto di 480 giorni lavorativi la scadenza sarebbe dovuta essere il 13/06/2009, mentre computando sedici mesi naturali, successivi e continui la scadenza sarebbe dovuta essere il 7/03/2009.

PRESO ATTO

- che la dualità di date di date ha determinato un mero errore materiale, nel citato verbale di consegna, riportando come data di ultimazione la data del 01/06/2009 in luogo del 13/06/2009 ovvero del 7/03/2009; errore che si è ribaltato su tutti gli atti successivi (verbali di sospensione, ripresa, ultimazione, variante, relazione sullo stato di avanzamento lavori, ecc.).
- che, infatti a seguito delle successive sospensioni e della proroga dei lavori il termine di ultimazione dei lavori si sarebbe differito come di seguito riportato:

Atto	Data inizio sospensione	Data termine sospensione	Data ultimazione (computo giorni lavorativi)	Data ultimazione (computo giorni naturali)
Verbale sospensione e ripresa n.1	1/07/2008	3/11/2008	16/10/2009	05/07/2009
Verbale sospensione e ripresa n.1	10/07/2008	19/10/2008	25/01/2010	14/10/2009
Verbale sospensione e ripresa n.1	18/12/2009	27/12/2010	31/01/2011	23/10/2010
D.D. n. 205/2010, approvazione perizia di variante e suppletiva in linea tecnica	Proroga di 80 giorni naturali e consecutivi		21/04/2011	11/01/2011

- Che, sulla base delle valutazioni relative alle tempistiche di cui sopra, con verbale in data 28.03.2011 veniva dichiarati ultimati i lavori "... in tempo utile...";
- che, nel corso di istruttoria da parte della Commissione di Collaudo, per la consegna anticipata delle opere ex art. 200 veniva riscontrato la discordanza di date e che conseguentemente, risulterebbe, valutando il tempo contrattuale in giorni naturali e consecutivi, un ritardo nella

ultimazione dei lavori pari a giorni 77 gg., comportando un'applicazione di una penale, ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. pari a complessivi €. 237.944,59 (0,06%*5.149.455,51*gg.77);

VISTA

La nota circostanziata prot. 0807152 del 05/11/2012 a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del RUP con la quale viene evidenziato, tra l'altro :

1. che il differimento dei termini di ultimazione dei lavori non è ascrivibile all'Impresa ma solo ed esclusivamente ad un'errata interpretazione iniziale della tempistica da prendere in considerazione;
2. che risulterebbe oltremodo ingiustificata l'applicazione della penale, sia pure in una rigida applicazione delle norme contrattuali;
3. che peraltro, l'impresa, sin dall'avvio del rapporto contrattuale, ha sempre dimostrato ampia disponibilità, recependo le esigenze della Stazione Appaltante, la quale, in considerazione della circostanza che il finanziamento dell'opera ricadeva nell'ambito dei fondi P.O.R. 2000/2006 la cui scadenza era fissata, pena di decadenza del finanziamento, al 31/12/2008, (termine poi prorogato definitivamente a tutto il 30/06/2009), aveva sollecitato l'ufficio di direzione dei lavori affinché fosse espletato il tentativo di poter portare a termine i lavori o (almeno la maggior parte delle opere previste) entro il termine suddetto lavori;
4. che l'Impresa esecutrice, preso atto della necessità evidenziata dalla Amministrazione al fine di non disperdere in tal modo quote rilevanti del finanziamento P.O.R., riuscì a porre in campo il massimo dello sforzo in termini di uomini e mezzi da destinare al lavoro in parola, tant'è che alla data del 25/06/2008, (data della prima sospensione dei lavori disposta in accoglimento delle richieste da parte di operatori turistici locali, per consentire il regolare svolgimento della stagione turistica), risultava realizzato circa il 70% dell' intero intervento ed alla data del 3° SAL (30/05/2009) era stato realizzato fino al 99% dell'intero intervento previsto nel contratto principale, abbondantemente nei termini di entrambe le ipotesi sopra riportate (la ipotesi 16/10/2009, la ipotesi 5/07/2009);
5. che nelle more dell'individuazione di nuove fonti di finanziamento per la copertura della parte di lavorazioni in variante, (lavori resi necessari per riparare i danni di forza maggiore dovuti alle mareggiate di particolare intensità e frequenza che sottoposero nell'inverno 2008/2009 le opere già realizzate, ancorché in sezione provvisoria, a notevoli sollecitazioni, danneggiandole), l'Impresa ha dimostrato la propria disponibilità accettando di eseguire i lavori in variante (variante approvata in linea tecnica con D.D. n. 205 del 08/10/2010) portando a completamento l'opera, senza sollevare alcuna eccezione in merito al fatto che non si era ancora acquisita la copertura economica, (avvenuta con Ordinanza n. 4/2012 del Commissario Straordinario delegato D.P.C.M. 21/01/2011 e con D.D. n. 28 del 17/12/2011).
6. Che al fine di un inutile contenzioso con l'Impresa appaltatrice, che vedrebbe, visto in funzione di quanto sopra illustrato, senz'altro l'Amministrazione Regionale soccombente, con l'aggravio di ulteriori inutili spese processuali, di dover prendere atto che i lavori in parola ultimati in data 28.03.2011, pur ultimati oltre il termine contrattuale, siano da considerarsi ultimati in tempo utile

DI PRENDERE ATTO

Della non applicazione della penale per i motivi rappresentati dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori, inviando copia del presente provvedimento alla commissione di collaudo per ogni ulteriore determinazione preliminare e necessaria alla liquidazione del corrispettivo d'appalto

alla stregua degli atti sopra richiamati e vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- di prendere atto che i lavori relativi all' "Intervento di ripristino, salvaguardia e riqualificazione del litorale dei Maronti nell'isola d'Ischia – Comune di Barano (NA)", eseguiti dalla Impresa C.E.M. C.E.M. Costruzioni S.p.a. - NAPOLI con sede in Napoli, alla Via S. Lucia n. 143 (P.I. 07109270632) giusto contratto in data 04/03/2008 n. rep. 14085 registrato a Napoli – Ufficio del Registro Atti Pubblici in data 19/03/2008 al n. 1119 ed atto di sottomissione in data 01/08/2012 Rep. N. 14371 registrato a Napoli il 03/08/2012 al n. 3335 , ultimati in data 28.03.2011, come da verbale in pari data, pur ultimati oltre il termine contrattuale, sono da considerarsi ultimati in tempo utile;
- Della non applicazione della penale per i motivi rappresentati dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori, inviando copia del presente provvedimento alla commissione di collaudo per ogni ulteriore determinazione preliminare e necessaria alla liquidazione del corrispettivo d'appalto
- di inviare al Burc per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco